

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 495)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TAVLANI)

di concerto con il **Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 APRILE 1959

### Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, stabilì (articolo 15) che, a decorrere dal 1° gennaio 1950, il reddito complessivo è assoggettato alla imposta complementare progressiva sul reddito per la parte eccedente le 240.000 lire.

Con l'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, è stato introdotto un minimo imponibile ai fini dell'applicazione della stessa imposta; pertanto, dal 1° luglio 1952 non erano soggetti alla imposta personale quei contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non eccedeva le lire 480.000 annue.

Successivamente (articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1) il minimo imponibile è stato elevato a lire 540.000, con decorrenza 1° luglio 1955.

L'attuale aumento da lire 540.000 a lire 720.000 rappresenta quindi un passo assai più sensibile. Tuttavia si ritiene che esso

vada compiuto, allo scopo di accentuare la funzione di strumento perequativo propria dell'imposta complementare.

Con la proposta modificazione, infatti, verranno ad essere esentati dall'imposta complementare numerosi reddituari, a capacità contributiva ridotta; esonerandosi così i possessori di un reddito complessivo fino a lire 720.000, si conseguirà il risultato di fare uscire dalla tassazione una notevole massa di reddituari minori, consentendo agli Uffici di curare meglio gli accertamenti interessanti i contribuenti maggiori e di reperire più efficacemente le evasioni.

Le singole disposizioni del disegno di legge rispondono agli scopi ora illustrati e non richiedono particolari chiarimenti.

In conseguenza alle disposizioni contenute nell'articolo 1 relative all'aumento del minimo imponibile e del limite oltre il quale viene operata la ritenuta d'acconto sulle retribuzioni dei prestatori di lavoro, l'articolo 2 eleva allo stesso ammontare di lire 720.000 il pre-

cedente limite di lire 540.000 determinato con palese riferimento all'imposta complementare, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; tale limite circoscrive le controversie in materia di imposte dirette sulle quali può essere deferito il giuramento da parte delle Commissioni tributarie.

Non vi sono osservazioni particolari in ordine all'articolo 3, che risponde all'ovvia esigenza di allineare al nuovo minimo imponibile le disposizioni circa il minimo imponibile dell'imposta complementare inserite nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.

A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, viene operata sui redditi di lavoro classificati in categoria C/2 corrisposti ai dipendenti dello Stato ed alle altre categorie di prestatori di lavoro, trova applicazione

per la parte di reddito eccedente le lire 720.000 ragguagliata ad anno.

### Art. 2.

Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a lire 720.000.

### Art. 3.

In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire 540.000, riferito all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo è elevato a lire 720.000.